



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Direzione generale

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di componente medico della commissione preposta all'esame degli interventi assistenziali e previdenziali del personale del Consiglio regionale della Calabria relative all'annualità 2021, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la legge regionale 31 luglio 1987 n.23 prevede e disciplina gli interventi assistenziali in favore del personale regionale, ai quali si fa fronte con i fondi annualmente previsti nel bilancio della Regione;
- in sede di delegazione trattante del 19 dicembre 2019, sono stati determinati i criteri per l'attribuzione e l'erogazione dei fondi stanziati per gli interventi assistenziali a favore dei dipendenti del Consiglio regionale;
- l'esame delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali del personale del Consiglio regionale viene effettuato da un'apposita commissione, nominata annualmente con determinazione del Direttore generale;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario costituire una nuova commissione preposta all'esame delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali del personale del Consiglio regionale relative all'annualità 2021;
- in seno alla commissione *de qua* è contemplata la figura professionale di un medico con il compito di controllare i documenti prodotti a corredo delle richieste di interventi assistenziali e previdenziali che, di frequente, contengono terminologie professionali la cui interpretazione richiede una specifica competenza;
- occorre pertanto nominare, in seno alla commissione, un medico che svolga le funzioni sopra descritte;

RICHIAMATO l'art.7, comma 6, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che stabilisce che ' Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti';

RICHIAMATA, altresì, la giurisprudenza contabile secondo la quale:

- la necessità di ricorso all'incarico esterno deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte a esigenze peculiari e temporanee, per le quali l'amministrazione necessita dell'apporto di specifiche competenze professionali non rinvenibili al suo interno. Alle esigenze di carattere permanente e duraturo le amministrazioni devono far fronte con un'adeguata e tempestiva programmazione del fabbisogno di personale e la riqualificazione di quello già in organico (C. Conti, sez. centr. contr., 13 gennaio 2012 n. 1; C. Conti, sez. contr. Lombardia, 17 giugno 2013 n. 243; C. Conti, sez. contr. Basilicata, 24 settembre 2014 n. 99; C. Conti, sez. giur. Lazio, 24 febbraio 2015 n. 124; C. Conti, sez. centr. contr., 21 aprile 2015 n. 8);

- le figure professionali che necessitano per la realizzazione delle attività oggetto del conferimento di incarichi di collaborazione professionale, non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili nell'ambito delle risorse umane a disposizione dell'Amministrazione conferente, la quale non può fare ricorso all'affidamento di incarichi di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie attribuibili a personale rientrante nei ruoli' (Corte dei Conti, sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (deliberazione 25 agosto 2016 n. 11/2016);

DATO ATTO CHE, non sussiste, nell'organico del Consiglio regionale, alcuna figura professionale in possesso di idonea qualificazione e competenza attinenti all'incarico *de quo*;

DATO ATTO, altresì che sussistono, altresì, gli altri presupposti legittimanti il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, individuati dall'art. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. ed a più riprese ribaditi dalla magistratura contabile;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., 'le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione';

EVIDENZIATO CHE

- la giurisprudenza contabile, circa la corretta costruzione del procedimento amministrativo che consente il conferimento di un incarico esterno, "ha ritenuto necessario evidenziare che l'espletamento di una procedura comparativa per l'assegnazione degli incarichi esterni – basata sulla valutazione dei curriculum con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione – implica che l'avviso per la partecipazione alla procedura medesima sia adeguatamente pubblicizzato, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di tempo sul sito web istituzionale dell'ente (art. 54 Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32 della l. n. 69 del 18 giugno 2009). Tale periodo, da determinarsi nel regolamento, non dovrebbe avere durata inferiore a 15 giorni (cfr. Corte dei Conti della regione Emilia Romagna n. 65/2016);
- la nozione di procedura comparativa è stata interpretata dalla magistratura contabile quale confronto tra i *curricula* presentati, sulla base di criteri preventivamente individuati (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, 26 luglio 2012 n.310);

RITENUTO, pertanto, in ossequio alla disposizione sopra citata e conformemente a quanto precisato dalla magistratura contabile, al fine dell'individuazione di una figura professionale esterna all'Ente cui conferire l'incarico di componente medico della commissione preposta all'esame degli interventi assistenziali e previdenziali del personale del Consiglio regionale della Calabria relative all'annualità 2021, di indire un avviso pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss. mm. ii.;

- la deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consiglio regionale;
 - la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti", ed in particolare gli artt. 5 e 9;
 - la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria;
 - la deliberazione dell' Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con la deliberazione n.20 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;
 - la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 29 dicembre 2021 con la quale è stato conferito alla scrivente, Avv. Maria Stefania Lauria, l'incarico di Segretario/Direttore generale del Consiglio regionale della Calabria;
 - la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024;
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture competenti;

DETERMINA

per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e accolto

- di approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di componente medico della commissione preposta all'esame degli interventi assistenziali e previdenziali del personale del Consiglio regionale della Calabria relative all'annualità 2021, ai sensi dell'art.7, comma 6 bis, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del suddetto avviso sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi;
- di prenotare la somma complessiva pari a euro 5.000,00, imputandola sulla Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103, Capitolo U61479 P.d.C. 1.03.02.11.999 del bilancio del Consiglio regionale 2022 – 2024, con scadenza nell'esercizio 2022;
- di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ai Rappresentanti per la Sicurezza (RLS) aziendali per conoscenza e norma;
 - al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;
 - al Settore Bilancio e Ragioneria;
 - al Settore Risorse Umane;
- di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua della istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.

Il responsabile del procedimento
Avv. Alessandra Saladino

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Maria Stefania Lauria